



Allegato _____

35964 del Repertorio

15239 della Raccolta

STATUTO del partito politico "DEMOCRAZIA LIBERALE"

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 — 1. L'Associazione politica denominata **DEMOCRAZIA LIBERALE**, (d'ora in poi, per brevità, "il Partito") costituita con atto in Not. Silverio Magno del 5 gennaio 2018, è un partito politico formato da cittadini italiani e dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che, attraverso iniziative di carattere culturale, sociale, politico ed elettorale, si propone lo scopo di promuovere in Italia gli ideali liberaldemocratici.

2. A tal fine, nel rispetto dell'art. 49 della Costituzione e ai sensi degli art. li 2 e segg. del D. L. 28.02.2013 n. 149 (convertito in L. 21.02.2014 n 13) e successive modifiche, il Partito intende concorrere alla determinazione della politica nazionale ed europea, ispirandosi al principio della Libertà, quale supremo regolatore di ogni attività pubblica e privata, e si riconosce nel Manifesto di Oxford del 1947, nella Dichiarazione di Stoccarda del 26.03.1976, nella Carta di Roma del 1981, nell'Agenda Liberale per il XXI secolo di Oxford del 1997 e nel Manifesto di Andorra del 2017.

Art. 2 — 1. Il Partito si è dato nell'atto costitutivo del 05 gennaio 2018 il seguente simbolo: "cerchio avente bordo esterno blu con dodici stelle gialle, e all'interno, la scritta concentrica "LIBERALI DEMOCRATICI RIFORMATORI ITALIANI" su fondo bianco, che racchiude, nella parte superiore, le parole "RETE LIBERALE" su fondo tricolore verde-bianco-rosso, e nella parte inferiore una rete stilizzata", e si è allora prevista la possibilità di aggiungervi le parole "DEMOCRAZIA LIBERALE", e di potere utilizzare le denominazioni di RETE LIBERALE e di "DEMOCRAZIA LIBERALE", come anche il predetto simbolo, sia congiuntamente sia disgiuntamente, in qualsiasi forma, dimensione, carattere e colore, anche congiuntamente o collateralmente ad altri simboli o denominazioni, per identificare il Partito in tutte le sue attività, ivi comprese le elezioni europee, politiche regionali, amministrative, alle quali deciderà di partecipare con apposite deliberazioni della Direzione territorialmente competente.

2. Il predetto simbolo e le denominazioni di "Rete Liberale" e di "DEMOCRAZIA LIBERALE" risultano depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, rispettivamente in data 11 febbraio 2014 col n. 302014902232347 e in data 2 luglio 2014 col n. 302014902275198, e sono poi stati entrambi registrati in data 27 ottobre 2016 coi rispettivi numeri 0001670239 e 0001670238.

Vincenti

Celli

3. L'assemblea Straordinaria tenutasi in Messina il 04 dicembre 2021, ha deliberato le modifiche statutarie di cui al presente testo, prevedendo in particolare che il Partito si chiamerà soltanto **Democrazia Liberale** e che, **in alternativa a quello originario, si adotterà anche il seguente simbolo (all. 1 al presente Statuto)**, che potrà essere utilizzato in qualsiasi forma, dimensione, carattere e colori, anche congiuntamente o collateralmente ad altri simboli o denominazioni: *“bordo circolare di colore nero che racchiude un fondo blu nella cui parte superiore, lungo il bordo, sono raffigurate dodici stelle gialle, con al centro la scritta in giallo **DEMOCRAZIA LIBERALE**, che sovrasta una fascia ondeggiante tricolore verde-bianco-rosso che attraversa orizzontalmente tutta la sezione inferiore del fondo blu”*.

Art. 3 — 1. La sede legale del Partito è stabilita in Roma, attualmente in Via Crescenzo n. 9 – CAP: 00193.

2. La Direzione Nazionale potrà deliberare il trasferimento della sede legale dandone comunicazione alla Commissione di Garanzia di cui al D. L 149-2013, e potrà deliberare l'apertura e/o chiusura di sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia o in altri Stati dell'Unione Europea.



Art. 4 — 1. Il Partito, che non ha finalità di lucro, si propone di contribuire all'affermazione del principio di libertà in ogni attività pubblica e privata, dando nuova vita alla presenza liberale in Italia, e intende in particolare operare per la riunificazione di tutti i soggetti politici italiani che s'ispirano alla cultura liberaldemocratica, anche aderendo in sede europea al partito Alleanza dei Liberali Democratici Europei (ALDE), e in sede internazionale a Liberal International (L. I.).

2. Il Partito adotta come metodo di lavoro quello della discussione critica, della democratica determinazione di ogni decisione collegiale e della successiva verifica della sua validità.

3. Il Partito persegue l'obiettivo della parità dei sessi, in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione; nelle candidature e nell'elezione degli organi collegiali interni nessuno dei due sessi può essere presente in misura superiore ai due terzi.

4. Esso assicura la circolazione di tutte le informazioni sull'attività di partito tramite l'accesso ad apposito sito web, anche per raccogliere proposte da inoltrare agli organi dirigenti nazionali e locali, secondo le rispettive competenze.

5. Ogni socio ha diritto di voto in tutte le elezioni interne, secondo le norme del presente Statuto.

6. Nel rispetto del pluralismo è garantita la rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali interni, che a tal fine vengono eletti sulla base del principio di proporzionalità, secondo le prescrizioni del presente Statuto.

7. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:

- a. realizzare iniziative politiche ed elettorali;
- b. elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;
- c. istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;

- d. stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
- e. promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, notiziari, prodotti editoriali e audiovisivi;
- f. strutturare e redigere percorsi formativi e informativi;
- g. incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per implementare il ricorso agli strumenti digitali;

Art. 5 — 1. La **durata** del Partito è illimitata, salvo scioglimento deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei soci.

La Direzione Nazionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare il collegamento e/o l'adesione e/o la fusione con altre organizzazioni politiche che perseguano gli scopi di cui agli articoli 1 e 4, sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO II - SOCI

Art. 6 — 1. Il Partito si compone di soci **promotori, fondatori ed effettivi**.

2. Possono partecipare alle attività del Partito anche gli aderenti alle iniziative del Partito e che, pur non avendo la qualità di soci, dichiarino di volere contribuire all'affermazione dei suoi scopi

3. Possono inoltre essere nominati anche dei soci sostenitori e benemeriti, ai sensi dell'art. 13, e soci onorari, ai sensi dell'art. 15.

Art. 7 — 1. Attuali soci promotori sono coloro che risultano intervenuti nell'atto costitutivo in Not. Silverio Magno del 05 gennaio 2018, eccettuati i deceduti e i dimissionari.

2. Sono inoltre considerati **soci promotori** anche quelli che sono stati accettati come fondatori nel periodo compreso tra il 05 gennaio 2018 e l'Assemblea Straordinaria del 04 dicembre 2021.


L'elenco degli attuali soci promotori è allegato al presente Statuto per formarne parte integrante (**all. 2**).

3. Saranno infine considerati come **soci fondatori** quelli che ne faranno richiesta entro il termine del 31 dicembre 2021 e che verranno accettati come tali dalla Direzione Nazionale con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 8 — 1. Soci effettivi sono coloro che a partire dal primo gennaio 2022 ne faranno domanda che sia stata accettata dalla Direzione Nazionale, che in proposito delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9 — 1. Tutti i soci saranno tenuti a contribuire alla vita del Partito col pagamento di una quota periodica stabilita dalla Direzione Nazionale ogni anno a valere per l'anno successivo.

2. Il mancato pagamento, nei modi e termini stabiliti dalla Direzione Nazionale



comporta l'automatica decadenza del socio per morosità

3. I soci promotori, i quali hanno sin qui sopportato tutti gli oneri per la fase di avvio di Democrazia Liberale a partire dal 5 gennaio 2018 e sino all'Assemblea Straordinaria del 04 dicembre 2021, sono esentati da ogni futura contribuzione obbligatoria, salva restando la possibilità di contribuzioni facoltative.

Art. 10 — 1. Gli **aderenti** sono coloro che, senza esserne soci ma partecipando a una qualsiasi manifestazione pubblica del Partito, dichiarino di aderire alle sue iniziative e di volere contribuire dall'esterno all'affermazione dei suoi programmi.

2. A tal fine, sempre che la loro dichiarazione sia previamente accettata dalla Direzione Nazionale, sono ammessi a partecipare alle successive iniziative del Partito.

3. Gli aderenti non sono tenuti a versare alcun contributo al Partito.

Art. 11 — 1. Tutti i soci in regola col pagamento di eventuali contributi periodici cui siano tenuti, oltre che i soci sostenitori e onorari, hanno il diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea dei Soci;
- b) di frequentare i locali del Partito negli orari previamente comunicati;
- c) di servirsi del materiale del Partito che sia stato messo a loro disposizione;
- d) di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dal Partito;
- e) di presentare per iscritto richieste e proposte agli Organi del Partito.

Art. 12 — 1. Ogni socio assume l'obbligo di rispettare tutte le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti sociali, nonché tutte le decisioni e le delibere adottate dagli organi statutari del Partito nell'ambito delle rispettive competenze, e libera inoltre il Partito e i suoi organi statutari da ogni e qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella per gli infortuni che potessero occorrere sia all'interno dei locali sociali, sia all'esterno nel corso di manifestazioni organizzate dal Partito.

Art. 13 — 1. Il socio che versi una quota aggiuntiva rispetto a quella ordinaria acquisisce l'ulteriore qualifica di **socio sostenitore o di socio benemerito**, in relazione all'entità del suo contributo.

2. Il **socio sostenitore** fa parte di diritto del Consiglio Nazionale, mentre il **socio benemerito** può essere cooptato nella Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 19, comma 3.

Art. 14 — 1. In casi di assoluta necessità e per specifiche esigenze, la Direzione Nazionale può stabilire a carico dei soci effettivi un contributo straordinario una tantum.

Art. 15 — 1. La Direzione Nazionale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di **socio onorario** a tutte quelle persone che abbiano spiegato una particolare e meritoria attività a favore dei

principi ispiratori e degli scopi del Partito.

2. I soci **onorari** hanno i diritti previsti dall'art. 11 del presente Statuto, e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo.

Art. 16 — 1. Oltre che con la morte e con l'interdizione, la qualifica di socio si perde, con effetto, rispettivamente, dalla presa d'atto, dalla dichiarazione o dalla decisione della Direzione Nazionale, nei seguenti casi:

- dimissioni, di cui prende atto la Direzione Nazionale, che tuttavia può per una sola volta respingerle;
- esclusione per morosità, segnalata dal Tesoriere Nazionale e dichiarata dalla Direzione Nazionale;
- espulsione per mancanza dei requisiti di ammissione o per incompatibilità rispetto alle finalità e agli interessi del Partito, deliberata dalla Direzione Nazionale su segnalazione del Presidente o del Segretario nazionali.

2. Nei casi di esclusione o di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, e in ultima istanza all'Assemblea Nazionale nella sua prima riunione ordinaria successiva.

3. Chi abbia perso la qualifica di socio è comunque tenuto al pagamento della quota associativa di competenza per tutto l'anno finanziario in corso a quel momento, salvo che si tratti di socio deceduto o interdetto.

TITOLO III – ORGANI E CANDIDATURE

Art. 17 — 1. Sono organi del Partito:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente d'Onore;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Segretario Nazionale;
- e) La Direzione Nazionale e, al suo interno, la Giunta Esecutiva;
- f) il Consiglio Nazionale
- g) il Tesoriere Nazionale;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) i Coordinatori territoriali.

Art. 18 — 1. L'**Assemblea Nazionale dei soci fondatori ed effettivi** è il supremo organo deliberativo del Partito, cui compete di determinare il programma politico del Partito tra un'Assemblea e l'altra:

2. Essa si riunisce:

a) In via ordinaria:

- ogni tre anni per determinare la linea politica nazionale del Partito ed eleggere il Presidente e il Segretario Nazionali gli altri membri della Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Probiviri;

b) In via straordinaria:

- su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei soci;



Vincenzo

[Signature]

- ogni qualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga opportuno;
 - qualora, su proposta della Direzione Nazionale, sia chiamata a deliberare l'adesione e/o la fusione con altre organizzazioni politiche;
 - qualora si debba deliberare sulla modifica del presente Statuto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale con e-mail contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima; in caso di assemblea totalitaria si può prescindere dalle formalità della sua convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale ed è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci in regola col pagamento delle quote associative, e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.
5. Ciascun socio può ricevere sino a tre deleghe, conferite per iscritto, ma anche per messaggio elettronico, di cui prende atto chi esercita la presidenza della riunione.
6. Le deliberazioni si adottano sempre a maggioranza semplice dei presenti, salvo che non sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.
7. Le votazioni avvengono normalmente in modo palese; per la nomina di persone si adotta lo scrutinio segreto, salvo che vi sia unanimità.

Art. 19. — 1. La **Direzione Nazionale** è l'organo dirigente del Partito; a esso compete ogni decisione circa il programma politico e la gestione ordinaria e straordinaria dell'attività di Partito.

2. La Direzione Nazionale è composta da un minimo di sette ad un massimo di 23 membri, eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci per consenso unanime ovvero, in mancanza, con voto segreto e con sistema proporzionale su liste contrapposte; ai soci promotori è riservato un quinto del plenum, con arrotondamento all'unità superiore; nessun genere potrà comunque essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del plenum.

3. Gli eventuali soci benemeriti, a loro richiesta, potranno essere cooptati nella Direzione Nazionale, anche in deroga al numero massimo dei suoi componenti e alle quote di genere, con diritto di parola e con voto consultivo.

4. La Direzione Nazionale dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti.

5. La Direzione Nazionale si riunisce su convocazione, anche verbale, del Presidente Nazionale, in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che lo ritenga il Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché tutti i suoi componenti siano stati convocati.

7. Le sue deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti, salvo che non sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.

8. La Direzione Nazionale nomina nel proprio ambito su proposta del Presidente sino a tre Vice Presidenti, e su proposta del Segretario sino a tre vicesegretari; su proposta del Presidente Nazionale, d'intesa con Segretario Nazionale, può inoltre nominare,

anche al di fuori del proprio ambito, uno o più Presidenti Onorari, in ragione dei meriti acquisiti nella diffusione del Liberalismo in Italia.

9. La Direzione Nazionale nomina inoltre il Tesoriere Nazionale scegliendolo anche tra i soci esterni a essa; il tesoriere partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale senza diritto di voto.

10. La Direzione Nazionale può deliberare, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, norme regolamentari di esecuzione nell'ambito dei principi dello Statuto, e può costituire commissioni di studio e di lavoro, nominandone i responsabili.

11. Tutte le cariche interne, come sopra elette, costituiscono collegialmente la **Giunta Esecutiva**, che in casi di urgenza può adottare tutte le deliberazioni di competenza della Direzione Nazionale, alla quale devono essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

Art. 19-bis — 1. Il **Consiglio Nazionale** è l'organo politico deliberativo del Partito tra un'Assemblea Nazionale e l'altra; esso approva, su proposta della Direzione Nazionale, il proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 40 a un massimo di sessanta membri, eletti dall'Assemblea Nazionale per unanime consenso, o, in mancanza, con sistema proporzionale su liste contrapposte, e sempre nel rispetto della rappresentanza di genere.

3. Ne fanno parte di diritto, anche in eccedenza al numero massimo, i soci sostenitori.

4. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso d'impedimento, dal vice presidente più anziano.

Art. 20 — 1. Il **Presidente Nazionale** è il garante dell'unità politica del Partito per l'attuazione dei principi liberali e degli scopi statutari.



2. Condivide col Segretario Nazionale, e può esercitarla anche disgiuntamente, la rappresentanza legale del Partito a tutti gli effetti gestionali, organizzativi, elettorali e politici, salva restando la rappresentanza legale esclusiva del Tesoriere nell'ambito di sua competenza ai sensi dell'art. 22.

3. Presiede le riunioni dell'Assemblea e della Direzione Nazionale; in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Art. 21 — 1. Il **Segretario Nazionale** è il responsabile politico e organizzativo del Partito, col compito di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e della Direzione Nazionale; da lui dipendono gli uffici e il personale del Partito.

2. Condivide col Presidente, e può esercitarla anche disgiuntamente, la rappresentanza legale del Partito a tutti gli effetti gestionali, organizzativi, elettorali e politici, salva restando la rappresentanza legale esclusiva del Tesoriere nell'ambito di sua competenza ai sensi dell'art. 22.

3. Spetta al Segretario Nazionale d'intesa col Presidente Nazionale, la nomina,



revoca, sostituzione dei responsabili del Partito nei vari settori di attività e la nomina dei responsabili territoriali, ai quali è affidato il compito di promuovere la nascita, lo sviluppo e le iniziative del Partito nel rispettivo territorio; la competenza a nominare i responsabili in ambito sub-regionale può essere delegata ai Coordinatori Regionali.

Art. 22 — 1. Il **Tesoriere Nazionale** ha l'esclusiva responsabilità delle entrate, delle spese e del patrimonio del Partito; tutte le entrate devono essere da lui acquisite, tutte le spese devono essere da lui disposte, e tutti gli impegni e i contratti devono essere da lui sottoscritti, previa disposizione del Segretario Nazionale; a tal fine, il tesoriere ha la rappresentanza legale esclusiva del Partito.

2. Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo annuale e lo propone, unitamente alla relazione di un revisore ufficiale dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione Nazionale, che può emendarlo, e ne delibera la definitiva approvazione entro il successivo 30 giugno, trasmettendolo alle Autorità competenti e rendendolo pubblico nelle forme di legge.

3. Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale senza diritto di voto se non ne faccia già parte ad altro titolo.

Art. 23 — 1. Tutti gli incarichi espressi dalla Direzione Nazionale hanno la stessa durata della Direzione che li ha nominati e cessano unitamente a essa.

Art. 24 — 1. Il **Collegio dei Probiviri** esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per le relative controversie; la sua giurisdizione esclusiva deve essere accettata da tutti i soci con dichiarazione espressa al momento dell'iscrizione.

2. Esso è composto da tre membri scelti dall'Assemblea Nazionale su proposta congiunta del Presidente e del Segretario Nazionali, tra cittadini, anche non soci, che abbiano particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, e che abbiano almeno quaranta anni di età.

3. Il Collegio decide, con voto palese e a maggioranza dei suoi componenti.

4. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito del Partito.

5. Il Collegio dei Probiviri delibera, **in grado di appello**, su tutti i ricorsi dell'interessato contro le deliberazioni di perdita della qualità di socio per esclusione o espulsione che siano state adottate dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 16, e **in primo grado**, su ricorso del socio o di un organo interno che contesti la conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli organi del Partito.

6. In ogni caso, e in relazione alla gravità delle contestazioni, può irrogare le seguenti sanzioni: a) ammonizione, b) sospensione, c) espulsione.

7. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di diritti e libertà degli iscritti, l'interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, all'Assemblea Nazionale, che decide definitivamente nella sua prima riunione ordinaria immediatamente successiva.

Art. 24-bis. — 1. I Coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale; all'estero, sulla base delle rispettive circoscrizioni elettorali, ed eventualmente anche per i rispettivi Continenti e/o Stati.

2. Il Segretario Nazionale, previa intesa col Presidente Nazionale, nomina, per ciascuna regione, un Coordinatore Regionale, che avrà il ruolo di promuovere e coordinare la presenza e l'attività del Partito nel rispettivo territorio, riferendo direttamente al Segretario Nazionale.

3. Il Coordinatore Regionale, previa intesa col Presidente e col Segretario nazionali, allo scopo di favorire la collegialità delle decisioni, nell'ambito territoriale di competenza può costituire un Coordinamento Regionale i cui membri saranno accreditati d'incarichi specifici, e può anche nominare i coordinatori locali a livello provinciale, di città metropolitana e di comune, che a lui rispondono direttamente, e nei cui confronti ha gli stessi poteri di nomina e revoca che hanno il Segretario e il Presidente Nazionali nei confronti dei Coordinatori Regionali; convoca le assemblee locali degli iscritti per la determinazione della linea politica in ambito locale.

4. In casi di manifesta inefficienza, di violazioni statutarie o d'incompatibilità politiche, il Segretario Nazionale, previa intesa col Presidente Nazionale, può revocare i Coordinatori Regionali ovvero sciogliere i Coordinamenti Regionali che siano stati costituiti, e nominare in sostituzione un Commissario Straordinario per un periodo di non oltre sei mesi, entro il quale dovrà essere nominato il nuovo Coordinatore Regionale.

5. I Coordinamenti Regionali non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale, non essendo di norma autorizzati a reperire risorse economiche; la Direzione Nazionale riserva comunque ai Coordinamenti Regionali almeno il 10% (dieci per cento) delle risorse provenienti dalle quote ordinarie d'iscrizione e dai proventi del finanziamento pubblico, stabilendone le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione.

7. Tuttavia, ove ciò sia reso opportuno in ragione dell'ampliamento delle attività e dell'opportunità di aprire una sede autonoma, la Direzione Nazionale può deliberare di dotare i Coordinamenti Regionali di autonomia patrimoniale e gestionale, a condizione che reperiscano le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, ovvero attraverso le risorse destinate dalla Direzione Nazionale, nonché da ogni altra entrata consentita dal D. L. 149-2013.

Art. 24- ter — 1. Tutte le candidature per il Parlamento italiano ed Europeo sono deliberate dalla Direzione Nazionale su proposta congiunta del Presidente e del Segretario nazionali.

2. Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna con sentenza definitiva per gravi reati o comunque per reati contro la Pubblica Amministrazione.

3. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative locali avviene a ogni livello a cura del rispettivo Coordinamento territoriale, con forme di ampia

Vincenzo

[Signature]

consultazione democratica, da determinarsi anche in relazione al sistema elettorale e sempre nel rispetto della rappresentanza di genere.

Articolo 24-quater — 1. Democrazia Liberale, in tutte le sue componenti, promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite il web e in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica e di altre tecnologie digitali conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e dai provvedimenti e disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il Partito promuove la trasparenza della gestione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Direzione nazionali.

Articolo 24-quinquies — 1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito.

2. Esso è indetto dal Presidente Nazionale su richiesta di cinque Coordinamenti Regionali o del dieci per cento dei soci in regola coi contributi associativi.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 25 — 1. I mezzi patrimoniali del Partito sono costituiti dalle quote associative ordinarie dei soci, dai contributi straordinari dei soci e dei terzi, dai proventi e residui di gestione di eventuali attività sociali e dai proventi del finanziamento pubblico dei partiti.

2. I mezzi finanziari del Partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui quali potrà operare solo il Tesoriere pro-tempore, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Tesoriere pro-tempore, ciascuno assumendone l'esclusiva responsabilità.

Art. 26 — 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, e non abbisogna della redazione di bilancio preventivo.

Art. 27 — 1. In caso di scioglimento del Partito, il residuo attivo della liquidazione sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci, cui compete la nomina dei liquidatori.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'PARTITO

Art. 28 — 1. Il presente Statuto potrà essere modificato e il Partito potrà essere sciolto soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei soci, appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché risulti che tutti siano stati previamente convocati ai sensi dell'art. 18 comma 3.

TITOLO VI – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 29 — 1. Tutte le comunicazioni tra gli organi del Partito con i soci e cogli aderenti saranno fatte per posta elettronica, o, in mancanza d'indirizzo mail dei destinatari, tramite pubblicazione sul sito web del Partito.

2. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute, in tutto o in parte, a distanza, attraverso piattaforme telematiche, con tempestiva trasmissione delle relative credenziali digitali per l'accesso.

Art. 29-bis — 1. Non appena completata la prima campagna di tesseramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il Presidente Nazionale convocherà un'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione del Consiglio Nazionale, che, nell'attuale fase transitoria non può essere ancora eletto.

2. La Direzione Nazionale resta delegata a stabilire compiti e modalità di elezione, del Consiglio Nazionale, deliberando in proposito una proposta di Regolamento Elettorale che verrà sottoposto alla definitiva approvazione dell'Assemblea Nazionale che sarà chiamata a eleggere il Consiglio Nazionale.

Art. 30 — 1. L'Assemblea dei soci promotori, nella sua riunione del 4 dicembre 2021 tenutasi a Messina, ha eletto all'unanimità i seguenti incarichi statutarî:

Presidente Nazionale: on. avv. Vincenzo (detto Enzo) Palumbo;

Segretario Nazionale: dott. Marco Montecchi;

membri della Direzione Nazionale: dott. ssa Pina Briante Pina, dott. ssa Andreina Cannizzaro Musco di Belmontino; dott. ssa Franca Cassandra, dott. Claudio Cecchetti, on. dott. Marco Preioni, dott. ssa Letizia Sortino, dott. Aldo Torchiano.

2. La Direzione Nazionale eletta nel corso dell'Assemblea Nazionale del 4 dicembre 2021, comprensiva dei membri che potranno essere successivamente cooptati, resta in carica sino al 31 dicembre 2024, e in tale periodo, assumendo i poteri dell'Assemblea, può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il collegamento e/o l'adesione e/o la fusione con altre organizzazioni politiche che si riconoscano nei documenti di cui all'art. 1 e perseguano le finalità di cui all'art. 4.

Art. 31. La Direzione Nazionale di cui sopra, deliberando con la maggioranza assoluta dei suoi componenti pro-tempore, potrà cooptare al suo interno altri membri sino al numero statutario massimo di 23.

Art. 32 — 1. La Direzione Nazionale, deliberando con la maggioranza assoluta dei suoi componenti pro-tempore, è autorizzata ad apportare allo Statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte, che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro dei partiti politici eventualmente richieste dalla Commissione di Garanzia per gli Statuti dei Partiti di cui al D. L. 149-2013.

Art. 33 — 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle

Vivintarck

AS

disposizioni del Codice Civile italiano in genere, e del Codice di Procedura Civile italiano per il Collegio Arbitrale, limitatamente a quello irrituale.

Per le norme di procedura e di votazione, si farà riferimento al Regolamento del Senato della Repubblica Italiana.

Art. 33-bis — Il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale sono congiuntamente autorizzati ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche di coordinamento formale ritenute necessarie per dare sistematicità agli articoli che precedono rendendoli reciprocamente coerenti.

Art. 33-ter — **1.** Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione politica "Rete per la DEMOCRAZIA LIBERALE" nella seduta del 04 dicembre 2021, annulla e sostituisce il precedente Statuto approvato con atto costitutivo in Not. Silverio Magno del 05 gennaio 2018 rep. 33324, racc. 13148, reg. to in Messina l'08 gennaio 2018 al n. 207.

2. Lo Statuto verrà depositato con verbale notarile a cura del Presidente Nazionale on. avv. Vincenzo (Enzo) Palumbo e/o del Segretario Nazionale dott. Marco Montecchi, anche disgiuntamente, e ciascuno di essi è autorizzato ad attestarne la conformità al testo approvato; esso resterà permanentemente pubblicato sul sito web di DEMOCRAZIA LIBERALE (www.democrazialiberale.org) per la libera consultazione dei soci e di chi si mostri interessato all'Associazione.



Vincenti